

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3415

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MISEFARI, GULLO e FIUMANÒ

Presentata il 16 novembre 1961

Indennità ai magistrati del pubblico ministero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto i magistrati del pubblico ministero, oltre al disimpegno di tutte le funzioni stabilite dall'ordinamento giudiziario, disimpegnano a turno il cosiddetto servizio esterno per il pronto intervento in ogni delitto, disastro, ecc.

Tali turni di servizio sono particolarmente gravosi per la natura della attività da svolgere in qualsiasi ora e del giorno e della notte, con qualsiasi tempo, spesso in località disagiate o inaccessibili, e impegnativi anche quando non si compie alcun intervento. Ciò perché i magistrati designati debbono essere costantemente reperibili in qualsiasi ora: di giorno e di notte, il che impone ad essi di non lasciare la propria abitazione e comporta comunque una rilevante diminuzione della libertà personale dopo l'espletamento del servizio giudiziario.

Per evidenti motivi di giustizia ed equità è doveroso estendere ai magistrati che effettuano tali turni di servizio esterno o *le norme sul compenso per il lavoro straordinario prestato dagli altri dipendenti statali ovvero determinare in loro favore una indennità speciale che valga in altro modo a retribuirli per l'attività o l'impegno che viene ad essi*

richiesto. È da tenere presente che al personale delle ferrovie dello Stato, che a turno disimpegna un servizio di riserva per sostituire altro personale eventualmente assente o ammalato, viene concessa un'indennità per ogni ora di servizio di riserva prestato. Non si può pretendere che i soli magistrati del pubblico ministero che disimpegnano il servizio esterno, oltre al normale servizio, siano in servizio permanente per settimane o per mesi interi: giorno e notte, senza alcuna indennità, mentre indennità speciali godono i militari, gli agenti, gli ufficiali e i funzionari di pubblica sicurezza, i presidi, i direttori e gli ispettori scolastici, ecc.

Nella tabella C, annessa alla legge 24 giugno 1961, n. 392, è stabilita un'indennità per i giudici istruttori e successivamente è stata attribuita un'indennità anche ai magistrati del pubblico ministero addetti ai tribunali dei minorenni, mentre ai magistrati del pubblico ministero che pure svolgono rilevante attività istruttoria, istruendo la maggior parte dei processi col rito sommario, non viene concessa alcuna indennità. Per eliminare questa sperequazione si propone il seguente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai magistrati del pubblico ministero è concessa un'indennità di lire mille per ogni giorno di servizio esterno prestato. Detta indennità è liquidata ogni trimestre su indicazione del capo dell'Ufficio del pubblico ministero.

ART. 2.

Nella tabella *C*, annessa alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dopo la indicazione « Giudici istruttori », sono aggiunte le parole: « e Magistrati del pubblico ministero che esplicano funzioni istruttorie ».

ART. 3.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.